

COMMISSIONE VII

DIFESA

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:			
PRESIDENTE	454		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
ANGELINI ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2337);		mento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2422);	
MILANI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2376);		ACCAME: Modifica degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2671);	
REGGIANI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordina-		STEGAGNINI ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985 (2908);	
		VERNOLA ed altri: Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli uffi-	

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1982

	PAG.
ciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2934)	454
PRESIDENTE	454, 455, 456
ALBERINI GUIDO	456
CACCIA PAOLO PIETRO	456
MILANI ELISEO	456
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore f.f.</i>	455, 456
ZANINI PAOLO	456
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ARIOSTO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3213)	456
PRESIDENTE	456, 457
ALBERINI GUIDO	457
CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Relatore</i>	457
CERQUETTI ENEA	457
DEL RIO GIOVANNI	457

La seduta comincia alle 8.

FRANCESCA LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Cavaliere è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione delle proposte di legge Angelini ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica

di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2337); Milani ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2376); Reggiani ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2422); Accame: Modifica agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali (2486); Pazzaglia ed altri: Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2671); Stegagnini ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda lo avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985 (2908) e Vernola ed altri: Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Angelini, Tassone, Accame, Dutto, Milani, Stegagnini, Zanini, Alberini e Perrone: « Adeguamento dell'organico del ruolo

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1982

lo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574»; Milani, Zanini e Alberini: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Reggiani, Rizzi e Cuojati: « Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Accame: « Modifica agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali »; Pazzaglia, Lo Porto e Miceli: « Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 »; Stegagnini, Tassone, Dal Castello, Rossi, Cerioni, Caravita, Patria e Falconio: « Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985 »; Vernola, Caroli, Tassone, Del Rio e Stegagnini: « Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Poiché l'onorevole Bisagno, relatore di queste proposte di legge, mi ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, prego l'onorevole Stegagnini di sostituirsi al relatore.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore f.f.* Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore f.f.* L'insieme delle proposte di legge sottoposte oggi al nostro esame rappresenta la volontà dei membri di questa Commissione e di altri deputati di portare avanti un provvedimento di legge atto ad eliminare talune storture e a sanare situazioni non lineari che si sono verificate a seguito della approvazione di numerosi provvedimenti riguardanti i problemi del personale e, in particolare, quelli delle varie categorie del personale degli ufficiali. Alcuni di questi problemi sono già noti ai colleghi di questa Commissione perché oggetto di approfondimento nel corso di una audizione dei rappresentanti del COCER (con ciò intendo riferirmi essenzialmente al problema delle modifiche alla legge n. 574 del 1980 che, specialmente per talune categorie del personale militare dell'aeronautica, ritengo assolutamente indispensabili ed urgenti).

Come sicuramente i colleghi ricorderanno la legge n. 574 del 1980 intese dare una unicità di sviluppo, di carriera, assicurando al contempo un'uguale permanenza in determinati gradi a varie categorie di personale, prescindendo dal tipo di forza armata o dal ruolo di appartenenza. Tale intendimento non si è però concretizzato per tutte le categorie di personale, sì che alcuni ruoli speciali di determinate forze armate (vedi l'aeronautica militare) sono rimasti esclusi dalla normativa del provvedimento. Inoltre, con la variazione successiva, ad integrazione della legge n. 574, relativa agli ufficiali dei carabinieri, le permanenze nei gradi furono strutturate in misura diversa da quanto previsto con la legge n. 574, procurando, in tal modo, il risentimento e le proteste da parte delle categorie interessate.

Ora, ritengo che l'insieme delle proposte di legge contenga alcune possibilità di modifiche di situazioni che meritano senz'altro di essere prese in considerazione perché, se regolamentate diversamente, potrebbero venire a lenire i danni sofferti da

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1982

determinate categorie, frutto di precedenti provvedimenti.

In base a tali considerazioni, ritengo che sia senz'altro opportuno, anzi necessario, un breve rinvio della seduta onde consentire ai rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione di poter esaminare tutte le proposte di legge e arrivare, il più sollecitamente possibile alla redazione di un testo concordato, tale da eliminare sperequazioni o difformi interpretazioni da parte dell'amministrazione della difesa delle normative riguardanti determinate categorie di ufficiali delle diverse forze armate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAOLO ZANINI. Sono d'accordo sulla proposta del relatore Stegagnini auspicando che, in tempi brevi, siano esaminati attentamente i contenuti delle proposte di legge, e ciò anche alla luce delle informazioni che abbiamo acquisito dai rappresentanti del COCER. Desidero soltanto dire, in questa sede, che allorquando fu redatta e poi approvata la legge n. 574, l'intendimento e lo scopo da perseguire era quello di una sanatoria di una serie di situazioni riguardanti in principal modo il problema dell'avanzamento; ma la mancata approvazione di una specifica normativa in materia ha finito col mettere in evidenza talune carenze le quali sono state sottolineate anche dai rappresentanti del COCER.

GUIDO ALBERINI. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere d'accordo sulla proposta del relatore Stegagnini per esaminare in tempi brevi le proposte di legge in discussione, con il supporto delle osservazioni ed informazioni avute dai rappresentanti del COCER.

PAOLO PIETRO CACCIA. A nome del gruppo democristiano dichiaro di associarmi alla proposta fatta dal relatore, al fine di poter dare sollecitamente una risposta normativa precisa alle categorie interessate.

ELISEO MILANI. Sono favorevole alla proposta fatta dal relatore.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore f.f.* Riconosco senz'altro che vi è stato un ritardo nella riforma della legge di avanzamento degli ufficiali, però debbo altresì ricordare alla Commissione che non tutti i ruoli degli ufficiali delle varie forze armate sono stati riformati dalla legge numero 574. Quindi il nuovo provvedimento, che spero verrà presto approvato, dovrebbe estendere le direttive ed i principi informativi della legge n. 574 del 1980 a quei ruoli che non ne hanno potuto usufruire. In tal modo, attraverso una parificazione generale delle carriere, si potrà pervenire ad una normativa globale più avanzata e coordinata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno al fine di consentirne una valutazione più approfondita da parte dei rappresentanti dei gruppi.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Ariosto ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ariosto, Fallucchi, Finestra, Cengarle, Signori, Tolomelli, Fontanari e Venturi: « Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, istitutiva della Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 febbraio 1982.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1982

Poiché il relatore onorevole Alberto Rossi mi ha comunicato di non poter intervenire, prego l'onorevole Paolo Caccia di sostituirlo.

PIETRO PAOLO CACCIA, *Relatore f.f.* La proposta di legge al nostro esame prevede una proroga dell'attività della Commissione di inchiesta, istituita con la legge n. 865 del 1980, che ha svolto un enorme e pregevole lavoro di indagine. Soltanto a causa del ritardo con cui ha iniziato la sua attività, la Commissione non ha potuto concludere i lavori entro il termine previsto e ritengo, pertanto, che si debba fare in modo che il materiale sinora raccolto sia accuratamente analizzato e meditato, permettendo che la Commissione possa continuare ad operare.

Devo tuttavia fare presente che l'articolo 3 della legge istitutiva fissava al 5 marzo scorso il termine dei lavori e che pertanto non è propriamente corretto parlare di una proroga dei lavori, poiché probabilmente si dovrà provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa.

GUIDO ALBERINI. Le osservazioni del relatore sono giuste ed in ogni caso ritengo che non si tratta di prorogare il termine dei lavori della Commissione; semmai si tratta di fissarne uno nuovo.

ENEA CERQUETTI. Poiché il termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 865 è scaduto il 5 marzo 1981, si deve modificare sia l'articolo 1 della proposta di legge sia il titolo.

GIOVANNI DEL RIO. Vorrei ricordare che, non essendo intervenuta una nuova proroga, con il 5 marzo la Commissione di inchiesta ha cessato di esistere. Non credo che sia possibile trovare una soluzione semplicemente modificando il testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, pregando il relatore, onorevole Caccia, di esaminare la questione al fine di trovare una soluzione corretta in termini di tecnica giuridica.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 8,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO